

Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l' idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

del 26 giugno 2013

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 387 capoverso 1^{bis} del Codice penale¹,
ordina:

Sezione 1: Statuto e compiti

Art. 1 Statuto

¹ La Commissione peritale federale incaricata di valutare l' idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (Commissione peritale) è una commissione consultiva ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

² Sotto il profilo amministrativo è integrata nel Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

³ Adempie i propri compiti in modo indipendente.

⁴ I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale.

Art. 2 Compiti

La Commissione peritale adempie i compiti seguenti:

- a. valuta, su istanza della competente autorità di esecuzione delle pene, se sono emerse nuove conoscenze scientifiche dalle quali evincere che la persona internata a vita possa essere curata in modo da non costituire più un pericolo per la collettività;
- b. presenta annualmente al DFGP un rapporto sulla propria attività;
- c. informa il pubblico sulle proprie attività e su eventuali nuove conoscenze scientifiche e ulteriori necessità di ricerca;
- d. in sede di procedure di consultazione, presenta pareri riguardo a progetti di atti normativi in materia di internamento a vita.

RS

¹ RS 311.0

² RS 172.010.1

Sezione 2: Composizione e nomina

Art. 3 Composizione

¹ La Commissione peritale conta dieci membri.

² È composta di specialisti dotati delle necessarie conoscenze specifiche nel campo della psichiatria forense o in quello terapeutico.

Art. 4 Nomina

¹ Il Consiglio federale nomina, su istanza del DFGP, i membri della Commissione peritale e designa il presidente e il vicepresidente.

² I Cantoni possono proporre candidati al DFGP.

Sezione 3: Organizzazione e funzionamento

Art. 5 Regolamento

La Commissione peritale emana un regolamento nel quale stabilisce la propria organizzazione e il funzionamento.

Art. 6 Presidenza

¹ Il presidente dirige la Commissione peritale e la rappresenta verso l' esterno.

² In tali funzioni il presidente può farsi rappresentare dal vicepresidente.

Art. 7 Comitato

¹ La valutazione di cui all' articolo 2 lettera a è effettuate da un comitato.

² Per ogni valutazione il presidente nomina un comitato. Questo è costituito da un direttore e quattro ulteriori membri della Commissione peritale. Il presidente stesso può essere direttore o membro di un comitato.

³ Nominando il comitato, il presidente tiene conto delle conoscenze specifiche dei membri e della lingua del procedimento. Garantisce una partecipazione equilibrata dei membri della Commissione peritale.

⁴ Il presidente informa la persona internata a vita e la competente autorità di esecuzione delle pene in merito alle persone che compongono il comitato e offre loro l' opportunità di far valere motivi di riconsulazione.

Art. 8 Riconsulazione

¹ I membri della Commissione peritale che nell' esercizio di una funzione terapeutica o assistenziale si sono precedentemente occupati della persona internata a vita sottoposta a valutazione, hanno un interesse personale nella causa o nella causa sono

parziali per altri motivi, lo comunicano senza indugio al presidente e non possono far parte del pertinente comitato.

² Il presidente valuta se nel caso concreto sussistono motivi di ricasazione.

³ Se sussistono motivi di ricasazione nei suoi confronti, il presidente conferisce l'incarico di nominare il comitato al vicepresidente. Se sussistono motivi di ricasazione anche nei confronti di quest'ultimo, il comitato è nominato dal membro della commissione più anziano per età.

Art. 9 Quorum e deliberazione

¹ La Commissione peritale delibera validamente se alla riunione o alla procedura per circolazione partecipano almeno sette membri. Delibera a maggioranza semplice.

² Per l'adozione di un rapporto di cui all'articolo 11, ogni membro del comitato ha l'obbligo di votare; non è consentito astenersi. Per le altre decisioni il comitato può deliberare se partecipano almeno quattro membri. Il comitato delibera a maggioranza semplice.

³ In caso di parità di voti decide il presidente o il direttore.

Art. 10 Accertamenti e audizioni

¹ La Commissione peritale e i comitati possono chiedere alle autorità e agli istituti di esecuzione delle pene nonché ad altre autorità e a privati tutte le informazioni che ritengono necessarie per adempiere i propri compiti. Possono sentire autorità e privati.

² Per analisi o altri accertamenti nonché per traduzioni, i comitati possono far capo a esperti esterni.

³ I comitati sentono la persona internata a vita. Possono rinunciare se l'audizione non è manifestamente necessaria per la valutazione, in particolare se lo stato di salute della persona internata è sufficientemente documentato negli atti presentati.

Art. 11 Rapporto

¹ Il comitato redige, nella lingua usata nel procedimento cantonale, un rapporto sul caso da valutare e lo trasmette all'autorità di esecuzione delle pene.

² Il rapporto elenca:

- a. i nomi e le funzioni di tutti i membri del comitato e delle altre persone che hanno partecipato all'elaborazione del rapporto;
- b. il risultato della votazione;
- c. eventuali pareri minoritari con la pertinente motivazione.

Art. 12 Segreteria

¹ Su istruzione del presidente, la segreteria svolge attività amministrative e organizzative nell'ambito dei compiti della Commissione peritale elencati all'articolo 2. Ne fanno parte in particolare l'organizzazione delle riunioni e la stesura dei verbali.

² La segreteria è diretta dall'Ufficio federale di giustizia.

Sezione 4: Protezione dei dati e del segreto

Art. 13 Protezione dei dati

¹ Se necessario per l'adempimento dei propri compiti, la Commissione peritale può trattare dati personali compresi quelli degni di particolare protezione secondo la legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati.

² La Commissione peritale può comunicare dati personali soltanto con il consenso esplicito dell'interessato.

³ La Commissione peritale conserva una copia dei rapporti redatti dai comitati.

⁴ Gli atti procedurali presentati dall'autorità di esecuzione delle pene sono restituiti a quest'ultima una volta conclusa con decisione passata in giudicato la procedura di cui all'articolo 64c capoverso 1 del Codice penale.

Art. 14 Esclusione del pubblico e segreto d'ufficio

¹ Le deliberazioni della Commissione peritale e dei comitati non sono pubbliche.

² I membri della Commissione peritale e le persone cui essa fa capo sono vincolate dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 320 del Codice penale.

³ La Commissione peritale è l'autorità superiore competente a liberare dal segreto d'ufficio una persona cui essa fa capo. In casi urgenti decide il presidente.

Sezione 5: Costi e indennità

Art. 15

¹ I costi della Commissione peritale sono a carico del DFGP.

² Le indennità dei membri della Commissione peritale sono rette dall'articolo 8n capoverso 1 lettera a OLOGA⁴.

³ RS 235.1

⁴ RS 172.010.1

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 16** Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Allegato 2 n. 1.1 inserire dopo «DFI»

DFGP Commissione peritale federale incaricata di valutare l' idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

2. Ordinanza del 17 novembre 1999⁶ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia**Art. 8 cpv. 3**

³ Sono annesse al DFGP sul piano amministrativo la Commissione peritale incaricata di valutare l' idoneità alla terapia dei criminali internati a vita e la sua segreteria.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ RS 172.010.1

⁶ RS 172.213.1

